

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 140 del 24 luglio 2003

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DELL'8 GIUGNO 2003 (ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; ART. 6 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43)		
Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2003 al 2007
UNION VALDOTAINE / UNIONE WALSER-UNION POUR LES WALSER-UNION FÜR WALSER	35.574	51.247,64
INSIEME ENSEMBLE ZUSAMMEN / STELLA ALPINA	15.082	21.727,02
GAUCHE VALDOTAINE - DEMOCRATICI DI SINISTRA	7.163	10.318,96
CASA DELLE LIBERTÀ	7.041	10.143,21
ARCOBALENO VALLEE D'AOSTE	5.897	8.495,17
Totale:		101.932,00

03A08900

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2003.

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successivi aggiornamenti ed in particolare l'art. 25, recante «Norme di recepimento delle direttive della comunità economica europea in materia di specialità di medicinali per uso umano», ed in particolare l'art. 25;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante «Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996» convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cli-

niche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria» convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, delle legge 8 aprile 1998, n. 94;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122;

Preso atto che vengono proposti studi nazionali ed internazionali definiti «expanded access» ovvero «protocolli di accesso allargato», onde assicurare al paziente l'accesso a terapie farmacologiche sperimentali, quando non esista valida alternativa terapeutica;

Considerato la opportunità di adottare procedure che garantiscono al paziente l'accesso a terapie farmacologiche sperimentali e di fornire indicazioni relative all'uso dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica;